A prova di riservatezza

La consegna a terzi
■ Nella relazione di notifica contenuta nel frontespizio del nuovo modello di cartella è prevista la possibilità che la notifica dell'atto sia effettuata a un soggetto diverso dal destinatario. La cartella di pagamento può essere semplicemente notificata al destinatario mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento con consegna dell'atto nelle mani di un terzo

La privacy
■ La possibilità di consegna a terzi ha fatto rafforzare i criteri di privacy per le nuove cartelle che vengono consegnate in busta sigillata. La stessa modalità viene seguita anche per la consegna alla casa comunale, dove l'avviso della presenza del plico non comporterà la "rottura" dei sigilli. Anche in questo caso infatti i contribuenti hanno il diritto a mantenere la loro privacy

I pagamenti
■ Una importante novità della cartella è che il compenso spettante all'agente della riscossione è a carico del contribuente: al 4,65% in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica e integralmente, se si paga dopo. La cartella indica, oltre all'importo iscritto a ruolo, alle sanzioni e agli interessi, anche la somma da corrispondere a titolo di compenso di riscossione

Riscossione. Rincari in arrivo con la nuova cartella

Per i destinatari assenti privacy anche in Comune

Antonio Criscione
Lugi Ferrajoli
MILANO

La privacy segue il contribuente fino all'albo pretorio. Se infatti non si riesce a trovare il contribuente al suo domicilio fiscale, il plico per l'affissione nella casa comunale sarà consegnato ancora sigillato all'ente locale. Quindi, anche una volta divenuto "pubblico", la notifica della cartella continuerà a seguire i canali di riservatezza previsti nel caso della consegna a terzi.

Ma con la privacy arrivano anche i rincari. Con la nuova cartella infatti entrano in vigore gli aumenti a carico del contribuente previsti dal decreto legge 262/2007 (poi "attuati" da un decreto dell'Economia del novembre 2006): è stato previsto che il compenso spettante all'agente della riscossione sia a carico del contribuente nella misura del 4,65% se paga entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. Il pagamento deve essere invece integralmente a carico del contribuente in caso di versamento oltre i sessanta giorni dalla notifica.

La predisposizione di una nuova cartella di pagamento si è resa necessaria a partire dal decreto legge 223/06. Cartella già in uso, essendo stata stabilita la sua utilizzazione a partire dal 25 marzo 2007 (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri).

Uno degli aspetti più significativi dell'intervenuta riforma ha interessato il profilo della notificazione della cartella di pagamento attraverso una modificazione dell'articolo 26 del Dpr 602/73. Nella relazione di notifica contenuta nel frontespizio del nuovo modello è infatti prevista la possibilità che la notifica dell'atto sia effettuata a un soggetto diverso dal destinatario.

La cartella di pagamento può ora essere semplicemente notificata al destinatario mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento con consegna dell'atto nelle mani di un terzo. Al fine di garantire la privacy del contribuente è tuttavia richiesto non solo che la cartella venga notificata in plico chiuso e sigillato, ma anche che sulla busta non vengano applicati segni distintivi in grado di far desumere il contenuto dell'atto. Il terzo consegnatario è infine obbligato a firmare una ricevuta comprovante l'avvenuta ricezione della cartella di pagamento e il messo deve informare il contribuente dell'intervenuta notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di temporanea assenza o irreperibilità del contribuente è stata prevista un'ulteriore modalità di notificazione della cartella, la quale può infatti essere effettuata con il semplice deposito dell'atto nella casa comunale e la contestuale affissione all'albo del relativo avviso di consegna.

In pratica si fa riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, il quale prescrive che l'ufficiale giudiziario debba depositare la copia dell'atto nella casa comunale, affiggendo l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione privata, ufficio o azienda del debitore.

È comunque da ritenere che il contribuente debba essere anche in questo caso prontamente informato sia del deposito che dell'affissione attraverso l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.